

I detenuti hanno ancora diritto ...

Filippo Frigeni

Potrebbe sembrare un paradosso parlare dei diritti dei detenuti in un momento pieno di difficoltà di ordine economico sociale che mette a dura prova l'esercizio dei diritti per le persone che non hanno infranto la legge. Eppure si misura il grado di civiltà di una società non solo per come amministra la giustizia, ma soprattutto per il significato che dà alla pene e per come dà esecuzione ad esse.

L'art. 27 della nostra Costituzione ci indica le finalità del nostro agire giuridico e sentire sociale nei confronti di coloro che molto probabilmente hanno avuto meno opportunità e non hanno saputo o potuto usufruire delle garanzie in società o durante i processi: la popolazione carceraria è ancora oggi prevalentemente composta da giovani, senza lavoro e con un livello di istruzione paragonabile all'Italia di sessant'anni fa; da stranieri illusi e disillusi; da un crescente numero di persone con forte disagio sociale e psicologico o persino con problematiche psichiatriche. C'è il sentore che si voglia usare il carcere come se fosse una "discarica sociale". E solo per pudore non diciamo nulla del livello di sovraffollamento che caratterizza le nostre carceri: c'è ancora chi continua a distinguere tra capienza ottimale e tollerabile; nel frattempo in alcune carceri ci troviamo con il doppio di "ospiti", come nel carcere di Bergamo. È ancora possibile in queste condizioni credere che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"? O non diventa questa più un'utopia che un programma da attuare?

Se vogliamo che quanto detto dall'art. 27 comma 3 non sia solo una indicazione inutile, occorre declinare questa idea della rieducazione (oggi molti preferiscono abbassare il tiro, si parla di processo di reinserimento sociale del detenuto: sia pure anche questo molto difficile, appare comunque più realizzabile) con almeno alcuni altri articoli della Costituzione che trattano dei diritti e dei doveri fondamentali:

l'art. 19 tratta della libertà religiosa: tutti ne hanno diritto, ma quali sono le condizioni per concretizzare questo diritto anche per gli stranieri che hanno un'altra religione? Si è passati da una sorta di obbligo di fede a una libera scelta religiosa, ma non per tutti e in egual misura ne è garantito l'esercizio; così la libertà di manifestare il pensiero, come prevede l'art. 21, attraverso la parola, lo scritto: le limitazioni alle quali vengono sottoposti i detenuti (soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie) devono essere rispettose di questo diritto;

l'art. 2 attraverso l'enunciazione dei diritti e dei doveri, ci richiama al concetto di centralità della persona, valida anche per coloro che sono ristretti;

il richiamo forte dell'art. 3 comma 1 sulla dignità della persona, senza distinzioni, sta in quel "Tutti" posto all'inizio;

l'art. 29 riconosce il diritto di famiglia, ma questa non può essere disgiunta dal diritto/dovere di essere genitori richiamato nell'art. 30; viene naturale chiedersi quanto un detenuto che può vedere la famiglia un'ora la settimana, spesso in sale dove non esiste la riservatezza, ma spesso solo un voci assordante, possa realmente espletare tale mandato. È vero anche che alcuni sono stati in grado di vivere "almeno" un'ora con i propri cari e scoprire un dialogo coi figli che prima non avevano, perché assorbiti da altre vicende ritenute prioritarie; ma quanti sono in grado di fare questo percorso?

l'art. 32 attribuisce il mandato della tutela della salute, fondamentale diritto dell'individuo, alla Repubblica stessa, consapevole dell'importanza e della delicatezza di questo compito; la riforma sanitaria attribuisce compiti, prima affidati all'Amministrazione Penitenziaria, al Sistema Sanitario Nazionale; sono evidenti le difficoltà che si incontrano nel garantire a tutti cure efficaci e tempestive; gli articoli 33 e 34 ci ricordano una scuola per tutti: è un diritto/dovere di istruzione, di accesso alla cultura, all'arte ecc. l'art. 4 ci ricorda l'importanza del lavoro per il cittadino, in quanto con esso si realizza, e per la società, in quanto concorre al suo progresso; poche sono le situazioni che consentono l'applicazione di questo diritto a causa delle innumerevoli difficoltà che oggi si incontrano.

Sono solo richiami ad alcuni articoli per dare senso e corpo al concetto di "rieducazione" affermato nell'art. 27 e che la legge sull'Ordinamento Penitenziario del 1975 ribadisce quando parla del "trattamento" fondandolo sostanzialmente sugli stessi aspetti prima esposti: lavoro - famiglia - istruzione - cultura ecc. Anche scorrendo il nuovo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n° 230: "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà") ci rendiamo conto della preoccupazione del legislatore di considerare gli aspetti positivi della persona detenuta nel tentativo del suo recupero sociale. È la stessa attenzione che i vari Istituti hanno nel momento in cui cercano di dare attuazione, sulla scorta della norma, ai regolamenti interni: è la preoccupazione di dare risalto ai diritti dei detenuti fin dove questo è possibile, conciliando il diritto del singolo col mandato che la società assegna agli Istituti di detenzione: controllo e riabilitazione del reo. L'equilibrio tra questi due ultimi aspetti permette di vedere come e quanto i diritti dei detenuti vengono non solo rispettati, ma incentivati. La verifica è data da come il detenuto stesso sente di poter "vivere" in un Istituto piuttosto che in un altro. I detenuti preferiscono vivere in un Istituto sovraffollato, come può esserlo quello in cui lavoro, a condizione che il grado di "vivibilità" sia alto; e questo è dato dalle numerose possibilità che vengono offerte: lavoro, scuola, corsi di formazione, corsi culturali, apprendimento di nuove tecnologie, possibilità di fare sport soprattutto una vigile attenzione alle necessità dei singoli oltre che della collettività in genere, da parte di tutti gli operatori: dagli agenti agli educatori, agli insegnanti, ai volontari ... Tutto questo nel rispetto della scelta "libera" del singolo detenuto, ovvio, nel limite del possibile; non ci si può illudere che anche questo sia un carcere con i problemi sopra descritti.

Ma la possibilità dell'esercizio dei diritti del detenuto non può essere circoscritta all'interno delle mura; sarebbe non solo parziale, ma anche fuorviante. Non è questione di essere pessimisti: ma la peggiore scuola esterna la ritengo migliore della scuola in carcere, anche se si lavora perché sia a livelli di eccellenza.

Affinché i detenuti possano esercitare i diritti, è necessario che la società libera operi un cambiamento profondo rispetto al "sentire" sociale veicolato dai mass media, colpevoli spesso di seguire e fomentare i sentimenti più retrivi nei confronti di chi ha commesso reati: è necessario che la società impari a pensare al reo con considerazione e non con disprezzo: al detenuto non deve essere tolto il diritto alla speranza. Egli deve sapere di essere considerato come persona, con una sua dignità, con un suo futuro; deve poter pensare di essere creduto quando mette in atto i cambiamenti nel tempo della restrizione della libertà; egli deve potersi proiettare ancora in una società libera capace di saperlo accogliere non tanto perché è trascorso tutto il tempo della condanna, ma perché vede gli sforzi che compie per non trovarsi nelle medesime condizioni sociali - familiari - lavorative che l'hanno indotto in comportamenti devianti. Deve poter pensare che il suo sforzo di cambiamento non è vano e che la società non solo si aspetta questo, ma lo sostiene.